

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2707/2000 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. I beneficiari di cui al paragrafo 1 beneficiano dell'aiuto durante la totalità dei giorni di scuola. Il numero totale dei giorni di scuola, escluse le vacanze scolastiche, è confermato dall'autorità didattica o dall'istituto scolastico. Gli allievi non beneficiano dell'aiuto durante i soggiorni in colonie di vacanza organizzate dallo stesso istituto scolastico o dall'autorità didattica.»

2) L'articolo 3 è modificato come segue:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri versano l'aiuto per i prodotti delle categorie I e V dell'allegato I.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di versare l'aiuto per i prodotti delle categorie II, III, IV e delle categorie da VI a XII dell'allegato I.»

b) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di 5 mg di fluoro al massimo per chilogrammo per i prodotti delle categorie da I a VII.»

c) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. L'aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi ai requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio (\*), in particolare i requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, sezione A della citata direttiva.

(\*) GU L 268 del 14.9.1992.»

3) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per i periodi dal 1° maggio 2004 al 30 giugno 2004, dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005, dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006, dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 e dal 1° luglio 2007 in poi, l'importo dell'aiuto è fissato nell'allegato II del presente regolamento.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. In caso di modificazione dell'importo dell'aiuto espresso in euro, per i quantitativi ceduti nel mese in corso l'importo è quello applicabile il primo giorno di tale mese.

Tuttavia, per l'anno scolastico 2003/2004, l'importo applicabile il 1° giugno può essere applicato durante il mese di luglio negli Stati membri in cui l'anno scolastico termina in luglio.»

4) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione della quantità massima di 0,25 litri di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene tenuto conto dei quantitativi globali di prodotti lattiero-caseari ammissibili all'aiuto durante il periodo per il quale è chiesto l'aiuto e del numero di allievi iscritti nell'istituto scolastico interessato o, se si applica l'articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), delle iscrizioni presso il richiedente.

2. Per i prodotti delle categorie da VIII a XII dell'allegato I, il calcolo di cui al paragrafo 1 viene effettuato in base alle seguenti equivalenze:

a) 100 kg di prodotti della categoria VIII sono equiparati a 300 kg di latte intero;

b) 100 kg di prodotti della categoria IX sono equiparati a 765 kg di latte intero;

c) 100 kg di prodotti della categoria X sono equiparati a 850 kg di latte intero;

d) 100 kg di prodotti della categoria XI sono equiparati a 935 kg di latte intero;

e) 100 kg di prodotti della categoria XII sono equiparati a 750 kg di latte intero.»

5) All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'importo dell'aiuto si ripercuota sul prezzo pagato dal beneficiario.

A tal fine essi fissano i prezzi massimi che l'allievo deve pagare per i diversi prodotti di cui all'allegato I distribuiti sul loro territorio. Gli Stati membri fissano i prezzi massimi all'inizio di ogni anno scolastico o, al più tardi, entro il 1° ottobre. In caso di distribuzione gratuita dei prodotti in questione, non occorre fissare i prezzi massimi.»

6) All'articolo 15, il paragrafo 2 è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) i quantitativi per i quali è stato versato l'aiuto nel corso dell'anno scolastico precedente e la quantità massima ammissibile;»

b) è aggiunta la seguente lettera c):

«c) I prezzi massimi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, fissati per l'anno scolastico in corso, unitamente agli elementi che ne giustificano la fissazione.»